

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1777}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(COSSIGA)

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1977,
n. 710, concernente rinvio delle elezioni dei consigli
provinciali e dei consigli comunali

Seduta del 5 ottobre 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa vigente in materia di elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali comporta la necessità di effettuare ricorrenti cicli parziali di elezioni amministrative fuori dei turni generali, con conseguenze negative che si concretano, tra l'altro, in dispersione di lavoro e di mezzi ed in una permanente, artificiosa tensione politica.

Di qui la necessità, avvertita da più parti politiche, di provvedere ad una concentrazione in un unico turno annuale delle elezioni per la rinnovazione dei consigli provinciali e dei consigli comunali, al fine di evitare la frequente convocazione del corpo elettorale e, nel contempo, un aggravio della spesa pubblica.

Poiché, peraltro, per la determinazione dei criteri in base ai quali devono essere indette le elezioni di cui sopra, occorre fare ricorso a nuove disposizioni di legge, è stata ravvisata l'urgenza, nelle more della predisposizione della nuova disciplina e nell'intento di raggiungere gli obiettivi sopra indicati, di far ricorso allo strumento del decreto-legge per il rinvio delle elezioni per i consigli provinciali e per i consigli comunali, il cui quinquennio scade il 26 novembre 1977, nonché di quelle per il rinnovo delle Amministrazioni degli Enti locali in atto retti a gestione commissariale, a seguito di scioglimento o decadenza dei rispettivi consigli ovvero per altre cause; e ciò in quanto la ristrettezza dei termini a disposizione per la fissazione della data re-

lativa alla convocazione dei comizi autunnali non avrebbe in alcun modo consentito all'apposito disegno di legge il normale *iter* parlamentare.

Con tale decreto-legge vengono dettate le norme per l'anzidetto rinvio e viene, altresì, previsto che le elezioni dei consigli cir-

coscrizionali non potranno comunque aver luogo fino a quando non verranno indette le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali.

Il decreto-legge viene ora sottoposto all'esame delle Camere, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 4 ottobre 1977, n. 710, concernente rinvio delle elezioni dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali.

Decreto-legge 4 ottobre 1977, n. 710, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 5 ottobre 1977.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Considerata la necessità di provvedere ad una concentrazione in un unico turno annuale delle elezioni per la rinnovazione dei Consigli provinciali, dei Consigli comunali e dei Consigli circoscrizionali, al fine di evitare la frequente convocazione del corpo elettorale e, nel contempo, un aggravio della spesa pubblica;

Ritenuto che, per la determinazione dei criteri in base ai quali devono essere indette le elezioni di cui sopra, occorre fare ricorso a nuove disposizioni di legge;

Ravvisata la necessità e l'urgenza, nelle more della predisposizione della nuova disciplina e nell'intento di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, di disporre il rinvio delle elezioni per i Consigli provinciali e comunali, il cui quinquennio di carica scade il 26 novembre 1977, nonché di quelle per il rinnovo delle Amministrazioni degli Enti locali in atto retti a gestione commissariale, a seguito di scioglimento o decadenza dei rispettivi Consigli ovvero per altre cause;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

Le elezioni dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali, il cui quinquennio di carica scade il 26 novembre 1977, e di quelli che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto debbono essere eletti o rinnovati per qualsiasi motivo diverso dalla scadenza del quinquennio, sono rinviate ad una domenica dei mesi di maggio o giugno del 1978.

Fino alla data nella quale saranno indette, a norma del comma precedente, le elezioni per la rinnovazione dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali, non possono comunque aver luogo elezioni di Consigli circoscrizionali.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1977.

LEONE

ANDREOTTI - COSSIGA